



**Regione Lombardia**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| MUNICIPIO DI MONTICHIARI |              |
| N. 20530                 | TECNICO      |
| Cat. IV                  | 6            |
| Data di arrivo:          | 01 OTT. 1996 |
| Visto                    | IL SINDACO   |

Milano, 1 OTT. 1996

Giunta Regionale

Assessore all'Ambiente e Energia

Via Fabio Filzi, 22  
20124 Milano  
Tel. 02/6765.5553 - 4344  
Fax 02/6765.5427

Al SINDACO  
Comune di  
MONTICHIARI

PROT. N. 244/96/SEGR

OGGETTO: Chiarimenti in ordine ai contenuti della DGR n. 17756 del 30.08.1996

In riscontro alla sua richiesta di chiarimenti in relazione alla Delibera di Giunta Regionale n. 17756 del 30.08.96 di autorizzazione alla Ditta VALSECO di Montichiari per la realizzazione e gestione di una discarica controllata per rifiuti speciali e tossico-nocivi si precisa quanto segue:

- la tipologia di discarica non sembra di dubbia individualità infatti il provvedimento più volte - nelle premesse - richiama la categoria "tipo B" di cui al punto 4.2.3.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale 27.7.84;
- è quindi alla discarica "tipo B" che vanno ricondotte le tipologie dei rifiuti speciali e tossici e nocivi conferibili indipendentemente da una esplicita elencazione. Infatti lo stesso punto 4.2.3.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.84 stabilisce che di tali categorie è consentito il conferimento solo a quei rifiuti che rispettino le condizioni e concentrazioni di sostanze nei limiti ivi fissati. Si informa inoltre che all'interno delle tipologie dei rifiuti qualificabili nell'impianto in questione (i rifiuti tossici e nocivi sono trattati attraverso processo di inertizzazione), il conferimento è limitato esclusivamente ai rifiuti di cui all'elenco allegato al progetto autorizzato.

#### 4.2.3.2. Discariche di Tipo B

Sono impianti di stoccaggio definitivo nei quali possono essere smaltiti rifiuti sia speciali che tossici e nocivi, tal quali o trattati, a condizione che non contengano sostanze appartenenti ai gruppi 9, 20 e 24, 25, 27 e 28 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n.915/1982 in concentrazioni superiori a valori corrispondenti ad 1/100 delle rispettive CL determinate ai sensi del par.1.2 punto 1), e che sottoposti alle prove di cessione di cui al par.6.2, diano un eluato conforme ai

limiti di accettabilità previsti dalla tabella A della legge n.319/1976, e successive modifiche, per metalli compresi nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n.915/1982.

- inoltre nella DGR è richiamato il decreto VIA del Ministero Ambiente del 12 gennaio 96 che fissa ulteriori requisiti cui le caratteristiche dei rifiuti conferibili dovranno, a maggior tutela, rispettare;
- infine, il richiamo esplicito alla precedente DGR n.47636 del 7.02.94 per quanto attiene ai rifiuti conferibili non lascia possibilità di confusione: tale atto determina inequivocabilmente le caratteristiche di ammissibilità dei rifiuti speciali e/o tossico nocivi in discarica di seconda categoria tipo B impermeabilizzata "giacimento controllato" che risultano comunque essere più restrittivi dei limiti di accettabilità dei rifiuti previsti dal citato punto 4.2.3.2 della deliberazione C.I. 27.07.84.

Sperando con quanto su esposto di aver dissipato i dubbi sollevati, si porgono i migliori saluti.

L'ASSESSORE  
Franco Nicoli Cristiani

